Messaggio municipale

No. 75

Risoluzione municipale n. 16/2011

Collina d'Oro,

31 gennaio 2011

Concernente la sottoscrizione di un mandato di prestazioni illuminazione pubblica con le Aziende Industriali di Lugano (AIL SA)

Gentile Signora Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri,

con il presente Messaggio municipale vi sottoponiamo, per esame e approvazione, la proposta di nuovo contratto con le Aziende Industriali di Lugano (AIL SA) per il conferimento di un mandato di prestazioni per l'illuminazione pubblica.

Si osserva che il nuovo accordo con l'AIL SA apporterà una serie di vantaggi al Comune, garantendo:

- un'illuminazione pubblica delle strade, piazze e parchi secondo le più attuali disposizioni vigenti in materia di illuminazione, previo l'utilizzo dei migliori prodotti per un'efficiente illuminazione.

- delle migliori condizioni finanziarie, brevi tempi di consegna e disponibilità di pezzi di ricambio, una corretta manutenzione dell'intera rete di illuminazione e degli impianti.

Dal profilo finanziario non si avrà una ripercussione sostanziale, considerato che le prestazioni integrate nel nuovo mandato sono in linea con quelle precedenti.

Con la sottoscrizione di questo contratto, il Comune beneficerà di un bonus iniziale di Fr. 236'115.— chiamato Montante "K" che corrisponde al 50% degli investimenti per IP effettuati dal 2003 al 2010. Questo montante "K" verrà attivato con l'entrata in vigore del mandato in oggetto e servirà alle realizzazioni, modifiche, spostamenti e manutenzione di impianti fino al suo esaurimento. Il Montate "K" a favore del Comune verrà aggiornato all'emissione delle fatture per i rispettivi interventi fino ad esaurimento.

Il nuovo contratto entrerà in vigore dal 1. gennaio 2011 e avrà una validità fino al 31.12.2013.

1. Premessa

La distribuzione di energia elettrica e gli acquisti dell'energia di complemento da parte dei Gestori di rete erano oggetto fino al 31 dicembre 2008 dei monopoli di diritto sanciti dalla LMSP (Legge sulla Municipalizzazione dei Servizi pubblici) e dalla LAET (Legge sull'Azienda elettrica ticinese).

Con l'entrata in vigore della Legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) il diritto federale disciplina ora il settore elettrico direttamente ed in modo diverso da quello praticato in passato.

La LMSP consentiva infatti ai Comuni di monopolizzare l'attività di distribuzione e di gestire questo monopolio attraverso proprie Aziende di distribuzione o di darlo in concessione ad Aziende terze, dietro il pagamento di un contributo convenzionale, la cosiddetta "*privativa*".

Ora il diritto federale impone, oltre all'abolizione dei monopoli di distribuzione, regole specifiche per la verifica dei costi di rete e per il conseguente calcolo del corrispettivo di transito, nonché l'obbligo ai gestori delle reti di distribuzione di procedere con la suddivisione delle tariffe per la vendita di energia elettrica in quattro componenti.
La LAEl prevede infatti che vada pubblicato e specificato qual'è il costo del trasporto di energia, detto "*utilizzo rete*", quello dell'energia consumata, "*fornitura energia*", quello delle prestazioni elargite ai Comuni "*prestazioni a enti pubblici*" e quello relativo alle "*tasse*" applicabili.

2. Composizione del prezzo dell'elettricità

Le tariffe di vendita al dettaglio dell'elettricità risultano dai seguenti componenti:
- il costo della rete, cioè il trasporto dell'energia tramite la rete elettrica sino ai consumatori;
- il costo di fornitura al consumatore finale, funzionale a quello di acquisto o di produzione;
- prestazioni agli Enti pubblici;
- tasse (contributo federale energie rinnovabili e prestazioni di sistema generale Swissgrid).

3. I rapporti Comune/AIL

I rapporti tra il nostro Comune e il Gestore di rete AIL SA erano regolati fino alla fine del 2008 da una cosiddetta *"Convenzione di privativa*", che di fatto con l'entrata in vigore della LAEl è decaduta, in quanto in contrasto con il nuovo diritto federale.

La convenzione di privativa, di cui l'accordo che regolava la gestione dell'illuminazione pubblica era un compendio, dovrà essere sostituita prima della completa liberalizzazione del mercato elettrico prevista per il 2014, da una nuova convenzione che sarà oggetto di specifiche trattative e che sarà sottoposta all'attenzione del Lodevole Consiglio comunale a tempo debito.

Per questo periodo transitorio e per evitare ai Comuni le pesanti conseguenze di un'abolizione pura e semplice dei ristorni, il Cantone ha deciso tramite decreto urgente, di istituire il prelievo di un tributo sull'energia fatturata che di fatto

costituirà un'entrata per il Comune di un importo quasi parificato alla precedente privativa.

Per quanto concerne specificatamente il tema dell'illuminazione pubblica, alla situazione attuale andavano adottati dei correttivi, compatibilmente con il nuovo diritto vigente e la prassi adottata dalle AIL SA.

Pertanto sono state inoltrate ai Comuni convenzionati con le AIL SA, tra i quali figura il nostro, disdetta per la fine del 2010, in vista della stipula di nuovi accordi.

4. La nuova Convenzione

AIL SA ci propone, in qualità di proprietaria di tutti i componenti degli impianti di illuminazione pubblica, un nuovo modello di contratto (mandato di prestazioni), che entrerà in vigore il 1. gennaio 2011 e scadrà il 31 dicembre 2013 con rinnovo tacito, in caso di mancata disdetta, di ulteriori 5 anni fino al 31.12.2018 e così di seguito.

I nuovi accordi regolamentano, conformemente al nuovo diritto federale, gli aspetti giuridici, finanziari e tecnici legati alla proprietà, alla realizzazione e alla manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica.

Nella sostanza tale proposta prevede:

Progettazione, realizzazione e modifica degli impianti

AIL SA realizzano i nuovi impianti di illuminazione pubblica su richiesta del Comune, assicurando una esecuzione tecnicamente ineccepibile in ogni componente (progettazione, scavi, materiale elettromeccanico, posa e messa in servizio). Al Comune rimane il compito di interporre i propri buoni uffici per ottenere i necessari permessi di transito e posa impianti su sedimi privati. Il materiale proposto da AIL SA è materiale standard di provata idoneità; qualora il Comune desideri materiali speciali ne sopporterà i relativi maggiori costi.

Gestione e manutenzione degli impianti

AIL SA assicurano la gestione corrente degli impianti, e precisamente l'accensione e spegnimento tenendo conto di criteri di sicurezza, razionalità e risparmio energetico, il rilievo dei punti luce, la regolare verifica e i collaudi secondo le vigenti disposizioni federali, nonché la regolare manutenzione e la sostituzione delle lampadine in modo sia preventivo che puntuale a seconda delle necessità.

Oneri a carico del Comune

- Allacciamento e spostamenti

  Il Comune è chiamato al versamento di un contributo forfettario unico di Fr. 650.– per la posa di ogni nuovo punto luce (modello standard). Questo contributo è paragonabile al contributo di allacciamento che viene richiesto dalle AIL SA per allacciare alla rete di distribuzione un nuovo stabile.
  Verranno inoltre fatturati al Comune gli oneri derivanti da spostamenti degli impianti richiesti dal Comune.

- Nolo impianti

  Data una durata media di vita dei punti luce di 25 anni AIL SA fattureranno al Comune un importo annuo fisso per il nolo pari al 3% dell'importo del preventivo per la realizzazione dell'impianto accettato preventivamente dal Comune.

- Manutenzione e verifica impianti

  Per la manutenzione sugli impianti esistenti al momento della firma del contratto, vale a dire la sostituzione delle componenti vetuste, viene allestito di volta in volta un preventivo.

  Per il servizio in caso di guasto o malfunzionamento viene fatturato un abbonamento annuo di Fr. 21.-- a punto luce.

  Per la verifica dei punti luce in ossequio alle vigenti disposizioni federali AIL SA fatturano l'importo di Fr. 25.-- a punto luce. Attualmente tale verifica è richiesta per legge ogni 5 anni.

- Sostituzione lampadine

  Per la sostituzione preventiva, necessaria ogni 4 anni in media per le lampadine al sodio AIL SA fatturano Fr. 48.-- a punto luce più il costo delle lampadine. Per la manutenzione puntuale, eseguita su richiesta del Comune, AIL fattura Fr. 62.-- a punto luce più il costo delle lampadine.

- Costo energia, utilizzo rete e tasse

  In base al tariffario AIL SA.

Tariffa fornitura energia chf/100 kWh	7.03
Utilizzo rete:	
- tassa base (chf/anno per punto luce)	10.00
- tassa trasporto energia chf/100kWh	5.72

  N.B.: A tutti gli importi sopra indicati va aggiunta l'IVA secondo i disposti di legge.

5. I vantaggi per il Comune

- Illuminazione pubblica efficiente e garantita secondo le più attuali direttive del settore e utilizzazione dei migliori prodotti disponibili sul mercato;
- consulenza tecnica da parte di personale specializzato;
- adozione di soluzioni tecniche moderne e nel contempo collaudate proposte da AIL SA consente notevoli risparmi a livello di investimento iniziale e favorisce il risparmio energetico;
- interventi rapidi e garantiti da AIL SA per manutenzione e in caso di guasti;
- regolare controllo degli impianti in ossequio alle prescrizioni federali;
- costi derivanti dagli impianti di illuminazione pubblica equi e facilmente pianificabili e controllabili.

Il presente messaggio è demandato per competenza alle commissioni delle petizioni e dell'edilizia.

Sulla base di quanto sopra esposto si invita questo onorando Consesso a voler

r i s o l v e r e :

1. È approvato il mandato di prestazioni per l'illuminazione pubblica con le Aziende Industriali di Lugano (AIL SA).

2. Il Comune di Collina d'Oro è autorizzato a sottoscrivere l'allegato mandato di prestazioni per l'illuminazione pubblica con le Aziende Industriali di Lugano (AIL SA).

3. Il mandato di prestazioni per l'illuminazione pubblica diventa esecutivo dopo approvazione dell'Autorità cantonale competente.

Con ogni ossequio.

Per il Municipio

Il Sindaco	Il Segretario
Sabrina Romelli	Pietro Balerna

Allegato: copia mandato di prestazione AIL

MANDATO DI PRESTAZIONI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA (IP)

INDEX

BOZZA

1.	Contraenti	Pag. 1
2.	Premesse	Pag. 1
3.	Definizioni	Pag. 2
4.	Oggetto	Pag. 2
5.	Durata	Pag. 2
6.	Disdetta ordinaria e rinnovo tacito	Pag. 2
7.	Proprietà dell'impianto e della rete	Pag. 2
8.	Compiti e prestazioni dell'Azienda	Pag. 3
9.	Accesso agli impianti	Pag. 3
10.	Fornitura di energia elettrica	Pag. 4
11.	Compiti del Comune e Buoni uffici	Pag. 4
12.	Costi a carico del Comune	Pag. 4/5
13.	Costi a carico dell'Azienda	Pag. 5
14.	Trasmissibilità del contratto e cessione impianti IP	Pag. 5
15.	Richiesta di informazioni	Pag. 5
16.	Modifiche del contratto	Pag. 5
17.	Rinvio	Pag. 6
18.	Diritto applicabile, contestazioni e foro	Pag. 6
19.	Riserva al diritto superiore vincolante	Pag. 6
20.	Redazione	Pag. 6
21.	Allegati	Pag. 6

1. Contraenti

1.1
- Comune di ..... : detto in seguito **"Comune"**
- Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA : detta in seguito **"Azienda"**

2. Premesse

2.1 Tra le parti era finora in vigore, per quanto ancora conciliabile con i disposti di diritto superiore, un atto denominato Convenzione di privativa firmata in data ..... e una convenzione/accordo relativa all'illuminazione pubblica firmata in data .....

2.2 Nell'intento di continuare a garantire un'adeguata illuminazione stradale e degli spazi pubblici, le parti sono consce che è necessario adattare gli accordi sin qui intercorsi a seguito del nuovo quadro legislativo nel frattempo modificatosi.

2.3 Con l'entrata in vigore della nuova Legge sull'approvvigionamento elettrico LAEl (RS 734.7) del 23.03.2007, della nuova Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico OAEl (RS 734.71) del 14 marzo 2008, e della relativa legge cantonale di applicazione LA LAEl (RL 9.1.7.3) del 23 marzo 2007, quanto pattuito tra le parti per diversi aspetti non risulta essere più conforme ai disposti di legge e si impongono pertanto cambiamenti di terminologia, contenuti, ma anche di struttura contrattuale.

2.4 Di qui la necessità di sottoscrivere un nuovo contratto denominato *"Mandato di prestazioni"* relativo alla gestione del servizio di illuminazione pubblica, che annulla e sostituisce ogni e qualsivoglia accordo precedentemente stipulato tra le parti in questo ambito.

2.5 L'Azienda ha la competenza ed il personale formato necessari per la gestione ottimale del servizio di illuminazione pubblica.

2.6 Le premesse sono parte costitutiva del presente contratto.

© AIL Lugano — All rights riserved

3. Definizioni

3.1 Punto luce: è l'insieme delle componenti che illuminano una superficie delimitata e comprende in particolare:
- tutto il materiale elettromeccanico a valle della morsettiera dell'elemento di protezione che può essere montato all'interno del candelabro, nella cassetta del palo in legno, nella scatoletta specifica su facciata, ecc.
- i vari supporti tra cui il candelabro;
- le armature.

3.2 Impianto di illuminazione pubblica (di seguito detto *"impianto IP"*): è l'insieme dei punti luce installati nel territorio del Comune.

3.3 RIC: rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (contributo che sovvenziona a livello federale gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili).

3.4 SDL: contributo per la copertura dei costi dei servizi di sistema della rete di trasporto nazionale (Swissgrid).

4. Oggetto

4.1 Il presente contratto regola gli aspetti giuridici e finanziari legati alla progettazione, alla realizzazione, alla proprietà, alla gestione e alla manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica di strade e spazi pubblici presenti sul territorio del Comune.

4.2 Vengono altresì disciplinate le condizioni economiche di fornitura dell'energia e dei servizi annessi erogati dall'Azienda.

4.3 Sono per contro esclusi dal presente contratto l'illuminazione decorativa e artistica (compresa quella natalizia) che vengono, se del caso, regolate da accordi specifici.

4.4 Dal contratto sono esclusi inoltre gli impianti non allacciati alla rete, nonché gli impianti di proprietà di privati, Consorzi, Cantone, Confederazione e ferrovie.

5. Durata

5.1 Il presente contratto entra in vigore il 1° gennaio 2011 e avrà validità fino al 31.12.2013.

5.2 Prima del termine di scadenza del contratto le parti si incontreranno per discutere l'eventualità di nuove condizioni economiche e tecniche da regolamentare per il futuro.

6. Disdetta ordinaria e rinnovo tacito

6.1 Se il contratto non verrà disdetto con preavviso di 6 (sei) mesi per la scadenza del 31.12.2013, esso si riterrà rinnovato tacitamente per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni e meglio sino al 31.12.2018 e così di seguito.

6.2 Durante il periodo di rinnovo è facoltà delle parti disdire il contratto per la fine dell'anno civile quinquennale (per la scadenza 31.12.) con preavviso di 6 (sei) mesi.

6.3 La disdetta dovrà essere notificata mediante lettera raccomandata.

7. Proprietà dell'impianto e della rete

7.1 L'Azienda è proprietaria dell'impianto IP e della rete a monte della morsettiera dell'elemento di protezione come meglio indicato nell'allegato no.1.

7.2 Con la firma del presente contratto il Comune autorizza l'Azienda alla posa, al mantenimento ed all'esercizio su suolo pubblico delle linee e installazioni necessarie alla fornitura di energia elettrica e di illuminazione pubblica.

7.3 L'ubicazione degli impianti è documentata su supporto informatico dell'Azienda e a disposizione del Comune in caso di necessità.

© AIL Lugano — All rights riserved

8. Compiti e prestazioni dell'Azienda

8.1 Progettazione, realizzazione e modifica degli impianti

8.1.1 L'Azienda si occupa di progettare, realizzare ed eventualmente modificare e/o sostituire tutti gli impianti di sua proprietà in zona edificabile che vengono allacciati alla rete.

8.1.2 Competono all'Azienda in particolare le seguenti attività:
- progettazione nel rispetto delle direttive e delle norme del settore;
- scavo e posa di materiale per la sottostruttura (camere di raccordo, tubi fodera, pozzetti, fondazioni, pavimentazione, ecc.);
- fornitura del materiale elettromeccanico per l'impianto (candelabri, elementi di protezione, armature, ecc.);
- posa dell'impianto, comprensiva dei lavori di scavo, posa, collaudo e messa in servizio.

8.1.3 Per una nuova realizzazione, modifica o sostituzione di un punto luce, il Comune inoltrerà richiesta all'Azienda, la quale previa valutazione circa la fattibilità della richiesta dal punto di vista tecnico, elaborerà il relativo preventivo di spesa.

8.1.4 La richiesta di spostamento di punti luce (rete inclusa) da parte di privati dovrà essere inoltrata al Comune, che a sua volta inoltrerà richiesta all'Azienda.
In ogni caso l'Azienda esegue spostamenti solo con il preventivo consenso del Comune.

8.1.5 L'Azienda propone prodotti standard per IP allo scopo di far beneficiare il Comune delle miglior condizioni finanziarie, tempi di consegna e disponibilità di pezzi di ricambio.
Qualora il Comune desideri installare prodotti non standard, quest'ultimo è tenuto ad assumersi tutti i relativi costi supplementari e a mettere a disposizione dell'Azienda i pezzi necessari per manutenzioni e/o sostituzioni.

8.2 Gestione dell'impianto

8.2.1 Quale gestore dell'impianto, l'Azienda assume i seguenti compiti:
- rilievo e aggiornamento nella banca dati di tutti i punti luce dell'impianto sul territorio del Comune;
- collaudi secondo le normative in vigore;
- verifica regolare dell'impianto (ogni 5 anni) conformemente alle direttive dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (IFICF);
- accensione e spegnimento a distanza dell'impianto tramite telecomando centralizzato tenendo conto dei criteri di sicurezza, razionalità e risparmio energetico.

8.3 Manutenzione

8.3.1 Manutenzione degli impianti
L'Azienda si occuperà sia della manutenzione, che consiste nella sostituzione di componenti vetuste dell'impianto (es.: sostituzione armature, candelabri, ecc.).

8.3.2 Servizio guasti
Il servizio guasti è relativo agli interventi in caso di guasto o di malfunzionamento di uno o più punti luce per ripristinare la funzionalità originaria.

8.3.3 Sostituzione lampadine
L'Azienda la eseguirà sia preventivamente, ossia sostituendo periodicamente le lampadine (o altre sorgenti luminose) sia puntualmente, quindi la sostituzione su richiesta delle lampadine guaste entro al massimo 10 (dieci) giorni lavorativi, tenuto conto dell'importanza del punto luce per la sicurezza.

8.4 Appalti e subappalti

E facoltà dell'Azienda subappaltare le prestazioni oggetto del mandato a ditte di sua fiducia sotto la sua responsabilità.

9. Accesso agli impianti

9.1 L'accesso agli impianti è consentito solo a personale autorizzato dall'Azienda.

9.2 E' vietato qualsiasi intervento sugli impianti di proprietà dell'Azienda da parte di terzi non esplicitamente autorizzati.

© AIL Lugano — All rights riserved

10. Fornitura di energia elettrica

10.1 L'energia elettrica necessaria al funzionamento degli impianti viene fornita di principio dall'Azienda, fatta salva la fornitura da parte di terzi, conformemente alle legislazioni vigenti.

10.2 In assenza di contatori, l'energia elettrica fornita annualmente viene determinata moltiplicando il valore medio della potenza istallata sul territorio comunale tra inizio e fine anno, per le 4'280 ore di funzionamento dell'impianto IP.

10.3 Qualora dovessero venir posati degli specifici contatori si procederà alla fatturazione in base alla lettura degli stessi.

11. Compiti del Comune e Buoni uffici

11.1 Tutti i permessi per la posa di punti luce (rete inclusa) su terreni o case private sono richiesti ed ottenuti dal Comune a nome dell'Azienda. L'Azienda procederà con l'esecuzione dei lavori solo quando tutti i necessari permessi e autorizzazioni saranno stati ottenuti.

11.2 Più in particolare il Comune interpone i suoi buoni uffici appoggiando presso i privati o Enti pubblici e privati tutte le pratiche intese a:
- ottenere i permessi per l'acquisto, l'occupazione, e l'attraversamento di strade e terreni in relazione al servizio IP;
- facilitare la costruzione e la posa di condotte di distribuzione e delle installazioni necessarie al servizio di IP.

11.3 Il Comune collabora attivamente alla sorveglianza del buon funzionamento degli impianti IP e delle lampadine, segnalando all'Azienda la necessità di intervento.

12. Costi a carico del Comune

A) Costi puntuali

12.1 Contributo di allacciamento
Per ogni nuovo punto luce richiesto dal Comune verrà fatturato un importo una tantum di Fr. 650.-- per la relativa posa.

12.2 Costi di modifica impianto
I costi derivanti da modifiche e spostamenti di impianti sono interamente a carico del Comune, secondo preventivi che verranno allestiti caso per caso.

B) Costi ricorrenti

A scadenze regolari l'Azienda fatturerà al Comune le seguenti posizioni:

12.3 Noleggio punti luce

12.3.1 I punti luce hanno una durata di vita definita in 25 (venticinque) anni grazie ad una regolare manutenzione.

12.3.2 Dalla data di messa in servizio di un nuovo punto luce, l'Azienda fatturerà annualmente, come noleggio, un canone annuo costante, calcolato in base ad un ammortamento progressivo che tiene conto di:
- importo dell'investimento in CHF (in base al preventivo accettato dal Comune);
- durata di vita del punto luce, fissata in 25 anni;
- interesse sul capitale investito, fissato al 3%.

Esempio:

Dati impianto:	
Investimento (CHF)	10'000.--
Periodo ammortamento (anni)	25
Interesse (%)	3
Risultato:	
Costo annuo (CHF/anno):	574.--

© AIL Lugano — All rights riserved

12.4 Verifica regolare dell'impianto
Verifica dei punti luce: Fr. 25.-- per ogni punto luce soggetto a tale controllo, in ossequio alle ordinanze federali vigenti in materia (attualmente ogni 5 anni).

12.5 Manutenzione degli impianti
Manutenzione sugli impianti esistenti al momento della firma del contratto: costi secondo preventivo sottoposto di volta in volta al Municipio.
Per i nuovi impianti i costi della manutenzione sono compresi nel calcolo del nolo di cui al punto 12.3.2.

12.6 Servizio guasti
Sugli impianti esistenti e quelli di nuova posa: Abbonamento annuo di Fr. 21.-- per ogni punto luce.

12.7 Sostituzione lampadine
Sostituzione preventiva: Fr. 48.-- a punto luce più i costi delle lampadine sostituite.
Sostituzione puntuale: Fr. 62.-- per intervento a punto luce più i costi delle lampadine sostituite.

12.8 Energia elettrica, utilizzo rete e tasse

12.8.1 L'energia elettrica necessaria agli impianti IP viene fornita dall'Azienda e fatturata al prezzo in vigore (tariffa IP del tariffario AIL).

12.8.2 Utilizzo della rete al livello 7 (bassa tensione rete 230V) che comprende il transito.

12.8.3 Tasse e prestazioni a enti pubblici in base alle legislazioni vigenti (SDL, RIC e IVA).

12.8.4 Parametri di fatturazione: se installato, si terrà conto della diminuzione del consumo di energia ottenuta grazie al sistema di riduzione di "mezza notte". Consumo dell'energia elettrica in kilowattora (kWh), determinati come all'art. 10.2.

12.8.5 Le diverse componenti sono consultabili sul sito internet delle AIL SA e, come da legislazione vigente, vengono aggiornate annualmente.

12.9 Altri costi
Verranno inoltre fatturati al Comune i costi supplementari nei casi di:
- pavimentazione pregiata di strade, vie, sentieri o piazze;
- costi straordinari per difficoltà di esecuzioni della rete e dell'impianto.

13. Costi a carico dell'Azienda

13.1 Incidenti stradali con danneggiamento dell'impianto IP: i costi per il ripristino dell'impianto sono a carico dell'Azienda.

13.2 Vandalismo con danneggiamento dell'impianto IP: i costi per il ripristino dell'impianto sono a carico dell'Azienda.

14. Trasmissibilità del contratto e cessione impianti IP

14.1 Il contratto e la proprietà degli impianti stessi di IP, potranno essere ceduti dall'Azienda a terzi, riservato il preavviso del Comune, a condizione che il successore in diritto sia in grado finanziariamente e tecnicamente di riprendere tutti i diritti e obblighi derivanti.

14.2 In caso di aggregazione, fa stato l'art. 12 cpv. 3 della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni. In particolare in caso di fusione, il Comune firmatario del mandato si impegna a trasmettere i contenuti, i diritti e doveri che ne derivano al nuovo Comune.

15. Richiesta di informazioni

15.1 Su richiesta il Comune può prendere visione delle informazioni concernenti i punti luce installati sul suo territorio ivi compresi i dati contabili e i protocolli di collaudo.

16. Modifiche del contratto

16.1 Ogni adattamento, modifica o complemento del contratto o dei suoi allegati, richiedono la forma seguita per la sua adozione e devono essere sottoscritte da entrambe le parti.

© AIL Lugano — All rights riserved

17. Rinvio

17.1 Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, fanno stato i disposti di legge e le condizioni generali per la fornitura e per gli allacciamenti (con relativi allegati), emanati dall'Azienda.

18. Diritto applicabile, contestazioni e foro

18.1 Alla presente convenzione è applicabile il diritto svizzero.

18.2 Le controversie di diritto pubblico derivanti dall'applicazione del mandato o in relazione alla sua interpretazione verranno definite dalle istanze giudicanti stabilite dalla legge.

18.3 Per eventuali controversie di diritto privato, foro competente per ogni contestazione è quello di Lugano, sede dell'Azienda.

19. Riserva al diritto superiore vincolante

19.1 Sono riservate ulteriori modifiche dell'accordo che dovessero risultare necessarie in virtù di cambiamenti legislativi federali e cantonali.

19.2 Disposizioni dell'atto in contrasto con futuri disposti di legge vincolanti diverranno inefficaci.

20. Redazione

20.1 Il presente contratto è redatto in due esemplari, uno per il Comune e l'altro per l'Azienda.

21. Allegati

21.1 Parte integrante
Gli allegati sono parte integrante al contratto.

21.2 Elenco
No. 1 Schema tecnico

Per il Comune di: **Per l'Azienda:**

© AIL Lugano — All rights riserved

Allegato No. 1

Schema tecnico

Definizione del punto luce e della rete elettrica di alimentazione

Punto luce: comprende tutto il materiale elettromeccanico a valle della morsettiera dell'elemento di protezione montato all'interno del candelabro, nella cassetta del palo in legno, nella scatoletta specifica su facciata, ecc. , che illumina una zona delimitata.
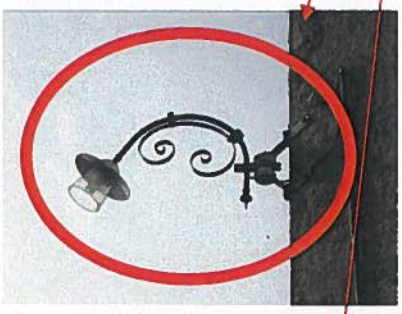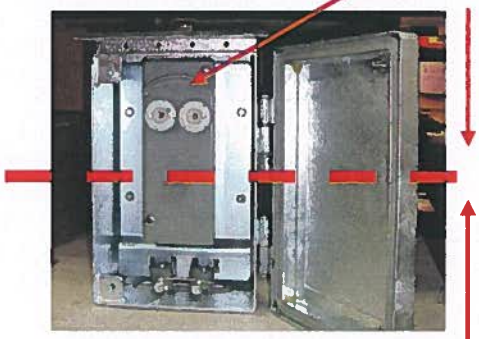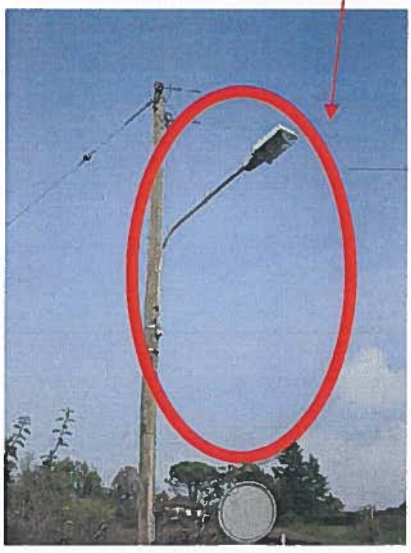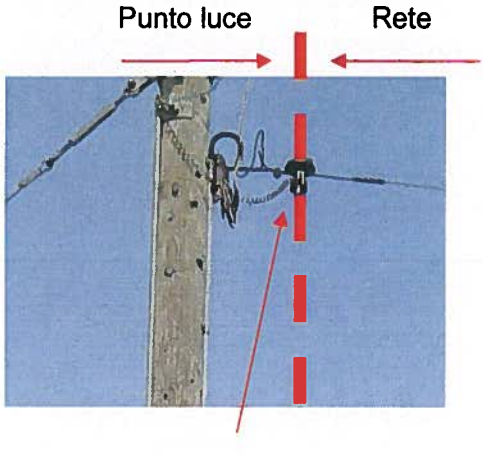
Rete elettrica di alimentazione per IP: comprende tutto il materiale elettromeccanico e la sottostruttura (opere di genio civile) a monte della morsettiera dell'elemento di protezione.